



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 del 30/07/2026

OGGETTO:

RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
ZUCCHINI MATTIA	P
ZOBOLI GIORGIA	P
CORBO MATTEO	P
CALANDRI FRANCESCA	A
POZZOLI LAURA	P
CONTINI ALBERTO	A
PESSARELLI ROBERTO	P
CAMPOMORI FRANCESCA	P
VERONESI MASSIMO	P
VERRI CLAUDIO	P
TCHEN WEI KIEN MASSIMO	A
RUSSO RICCARDO	P

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Assessore non consigliere presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri CAMPOMORI FRANCESCA, VERONESI MASSIMO, RUSSO RICCARDO..

OGGETTO: RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO l'art. 98 comma 3 del D. Lgs. 267/00 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

VISTO l'art. 10 del DPR 465/97 comma 2 che dispone che le convenzioni stipulate tra i Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO l'art. 7 comma 31 ter del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Argelato n. 33 del 29/04/2024, nonché del Consiglio Comunale di San Giorgio di Piano n. 45 del 30/09/2024, con le quali è stata approvata una convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale;

VISTO l'art. 3 della predetta convenzione, che stabilisce quanto segue:

3. DECORRENZA E DURATA

La validità della convenzione decorre dal giorno successivo al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata al 30 settembre 2029.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale da notificare all'altro Ente e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla competente Sezione dell'Albo dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e a quant'altro le compete.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione.

DATO ATTO che la titolarità della convenzione sarà vacante, a decorrere dal 3 agosto 2026;

CONSIDERATO che risulta opportuno procedere allo scioglimento anticipato della convenzione in essere, affinché ogni ente possa valutare in autonomia soluzioni organizzative alternative;

RITENUTO, di comune accordo con il Comune di Argelato, capofila della predetta Convenzione, di procedere allo scioglimento anticipato dalla convenzione, a decorrere dal 3 agosto 2026;

Acquisiti i prescritti pareri, di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Udita la relazione del Sindaco Presidente, riportata nel verbale di seduta;

Udito l'intervento del Consigliere Verri, riportato nel verbale di seduta;

Con n. sette voti favorevoli, n. tre astenuti (Gruppo Centrodestra Sangiorgese: Consiglieri Veronesi, Verri; Gruppo Insieme per San Giorgio: Consigliere Russo), espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1- DI PROCEDERE allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione richiamata in preambolo con decorrenza dal giorno 3 agosto 2026..

2- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Argelato, capofila della predetta Convenzione;

3- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Emilia Romagna, per il seguito ed i provvedimenti di competenza.

Con successiva e separata votazione, con n. sette voti favorevoli, n. tre astenuti (Gruppo Centrodestra Sangiorgese: Consiglieri Veronesi, Verri; Gruppo Insieme per San Giorgio: Consigliere Russo), espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 41/2026

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
